

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4
	2013.1.10.21.1817
LEGISLATURA	X

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PATRIZIA COMI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / TISCALI ITALIA X, WIND TELECOMUNICAZIONI X E TELECOM ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

## Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Patrizia Comi (NP.2016.2276);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 18 ottobre 2016;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

### 1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato il ritardo nella migrazione della linea ADSL da parte delle società Tiscali Italia X (di seguito Tiscali), Wind Telecomunicazioni X (di seguito Wind), Telecom Italia X (di seguito Telecom). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- nel 2008 richiedeva la portabilità della linea telefonica e ADSL da Tiscali a Wind Infostrada, ma la migrazione avveniva correttamente solo per la linea telefonica;
- segnalando il disagio l'operatore Tiscali asseriva di non aver responsabilità e precisava che il problema poteva essere attribuibile all'operatore Telecom;
- l'ADSL veniva attivata da Wind nel 2013.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) indennizzo per la ritardata attivazione dell'ADSL.

### 2. La posizione degli operatori

Tiscali precisa che dal 19.06.2008, su richiesta del cliente, il servizio è regolarmente cessato e che non risultano pervenute richieste di migrazione da parte di alcun altro gestore, pertanto, è assente qualsivoglia profilo di scorrettezza.

Wind contesta ogni responsabilità nella vicenda e precisa che più volte aveva presentato richiesta per l'attivazione del servizio ADSL, tutte rifiutate per servizio già attivo con altro OLO. Si cercava di contattare il cliente per sapere quale fosse il gestore attivo e, solo dopo diversi tentativi il cliente riferiva di non essere più interessato all'attivazione della linea ADSL. In data 01.04.2013 il cliente ripresenta domanda e solo nel maggio del 2013 è stato possibile dar corso con esito positivo alla richiesta del cliente.

Telecom dichiara la propria estraneità ai fatti e che l'utente non è più cliente dall'aprile 2008.

### 3. Motivazione della decisione



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte per i motivi che seguono.

a) Da un'attenta analisi della documentazione emerge una carenza di prove che dimostrino i fatti costitutivi della pretesa dell'utente. L'istanza così formulata risulta estremamente generica e non consente di procedere ad alcuna verifica di quanto contestato. In particolare, agli atti non viene allegato il contratto sottoscritto con Wind e dunque non è possibile verificare quando la richiesta della portabilità dell'ADSL oggetto della controversia sia avvenuta. Inoltre, dalle dichiarazioni emerge che l'utente continuava ad usufruire della linea ADSL ma non è agevole capire quale sia l'operatore che erogava il servizio poiché non vengono allegate fatture. Oltretutto non è possibile imputare responsabilità agli operatori coinvolti che, come emerge dalla documentazione in atti, adempiono agli obblighi contrattuali. In ossequio alle regole sull'onere della prova in materia contrattuale, in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 1218 Cod. Civ., l'attore deve limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, sarà poi l'operatore a dover fornire la prova del suo adempimento. (Cfr. III.4.2 delibera n. 276/13 CONS). Nel caso de quo l'istante si è limitato ad allegare solo i reclami inviati tramite Federconsumatori e non ha fornito alcuna prova di quanto asserito né della responsabilità degli operatori. A tal proposito, la delibera n. 70/12/CIR ha stabilito che "La domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente (...)". Tanto premesso non può essere accolta la richiesta dell'istante stante la genericità della domanda e la scarsa documentazione acquisita agli atti.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Patrizia Comi, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta l'istanza di XXX nei confronti delle società TISCALI ITALIA X, WIND TELECOMUNICAZIONI X, TELECOM ITALIA X per le motivazioni di cui in premessa.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

*Firmato digitalmente*

Il Segretario

Dott.ssa Patrizia Comi

*Firmato digitalmente*

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)